

tano al marito questa piccola dote ordinariamente in mobili, ed allora, invece di fare un istrumento, si fa una nota in cui si descrivono tutti questi mobili, e poi si fa insinuare.

Ora che ne avverrà? Questo diritto così grave di lire sette certamente non vorranno pagarlo, e così non faranno insinuare la nota, e ciò a danno delle spose le quali perderanno il loro peculio.

E notate che esse hanno più bisogno delle altre di far assicurare la loro dote, appunto per la minor guarentigia che presentano i loro mariti che hanno strettissimi patrimoni e che facilmente si perdono.

Queste riflessioni mi condurrebbero forse a proporre un diritto proporzionale per colpire anche in proporzione le più cospicue doti, se non vi ostasse la grave questione di diritto; che veramente quando si tratta di una dote costituita con beni propri non vi è trasmissione di proprietà, poichè essa continua a restare nella moglie e non passa al marito; non ostante che questo possa essere soggetto di controversia, perchè per lo meno vi è trapasso di usufrutto; non volendo però abusare dei momenti preziosi della Camera, io penso che anche mantenendo un diritto fisso, ritenendo che qui non vi è mutazione di proprietà, si potrebbe stabilire una diversità di tariffa, mettere un diritto minore per le doti sino a una data somma ed uno superiore per quelle che la oltrepassano.

Se la Commissione non dissente, proporrei che questo diritto fosse di lire tre per le doti inferiori alle lire 500, e di lire sette per le altre, lasciando intatto del resto il diritto per quanto riguarda i patrimoni ecclesiastici, su cui io non intenderei fare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

PALLIERI, relatore. Veramente, come è formulata, la proposta dell'onorevole Tegas non si potrebbe accettare dalla Commissione, la quale crede non si debbano in alcun modo ammettere diritti che non sieno o fissi o proporzionali. Ora la proposta dell'onorevole Tegas inchiuderebbe una doppia gradazione. La Commissione acconsentirebbe piuttosto a diminuire il diritto fisso di lire sette.

Io diceva ieri, rispondendo all'onorevole Depretis, che massima era la difficoltà di determinare adeguatamente i diritti fissi. La Commissione non ha difficoltà di assentire che il diritto proposto in quest'articolo si stabilisca in lire cinque che sarebbe il grado superiore del diritto graduale dell'onorevole Tegas. Ma vogliamo serbare illeso il principio di non ammettere fuorchè diritti proporzionali o fissi.

Del resto la Camera ha già sancito questo principio, votando l'articolo 2 del progetto, epperò non potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Tegas.

L'onorevole preopinante paragonò l'ora proposta tariffa, per rispetto alla costituzione delle doti, all'articolo 36 della tariffa del 1° aprile 1816, e trovò quell'articolo 36 meglio ordinato e meno sfavorevole alle classi meno agiate, che l'articolo 59 di cui si tratta. Ma avverta l'onorevole preopinante che la tariffa del 1816, senza fare distinzione tra il caso in cui la dote fosse della persona stessa che la costituiva ed il caso in cui fosse di altri, stabiliva un diritto graduale, la cui massima graduazione era di lire 100; cosicchè la dote di un milione non pagava che lire 100. Per altra parte vi era un diritto fisso di lire 3 antiche, a cui bisognava aggiungere sì l'aumento della moneta, sì l'aumento portato dalla legge del 1850. Ora vi è una gran differenza tra il caso in cui la dote pervenga alla sposa da un terzo e il caso in cui se la costi-

tuisca da se stessa. Quando il padre o chiunque altro costituisce una dote, bisogna sempre che si paghi il diritto proporzionale; quando, invece, la cosa costituita in dote è già della persona stessa che se la costituisce, allora, siccome non vi ha trapasso, non si crede di poter imporre il diritto proporzionale che è quello che si applica agli atti traslativi. Non crediamo di poter applicare questo diritto nel caso in cui la sposa dice: io ho tanto, me lo costituisco in dote perchè essa non diventa niente più ricca di quello che era prima. Ma riconosco coll'onorevole Tegas che la somma di lire sette è alquanto eccessiva, e la Commissione non ha difficoltà di surrogarla con quella di lire cinque, e credo che sarà pure per aderirvi l'onorevole signor ministro.

Ho fatto il calcolo della spesa per diritti fiscali che occorre a termini della legge attualmente in vigore per una costituzione di dote con beni propri della sposa, eccolo:

Carta per la minuta	L. » 40
Carta per l'insinuazione	» » 40
Carta per le copie per le parti	» 1 50
Diritto d'insinuazione fisso	» 5 »
Tabellionale	» » 36
Carta per i registri e fede d'insinuazione	» » 8
Totale	L. 7 74

A termini di questo progetto di legge e di quello sulla carta bollata, tali diritti ascenderebbero a lire 10, e verrebbe a costituire una somma veramente eccessiva per le piccole doti, e ve ne sono molte di lire 100 e ancor meno.

Se non conviene favorire, come facevano certe leggi, talmente il matrimonio da conferire persino premi a chi abbia 12 figli, credo che si possa sempre dire con eguale verità *interest reipublice dotes salvas esse*, e che quando si contrae un matrimonio convenga che i diritti della sposa sieno bene stabiliti con tutte le cautele derivanti da un istrumento e dalla relativa iscrizione ipotecaria.

Quindi la Commissione concorre coll'onorevole Tegas per stabilire il diritto di lire 5 all'articolo 59, ma non ammette che vi sia un'altra gradazione.

PRESIDENTE. Il deputato Tegas mantiene la sua proposta?

TEGAS. Avendo la Commissione accettata la riduzione, resta in massima parte raggiunto lo scopo della mia proposta, e per conseguenza io la ritiro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina.

GENINA. Io veramente volevo soltanto accennare ad una osservazione della Commissione.

Essa riconosce la giustizia della proposta del deputato Tegas, ma dice non voler ammettere una specie di diritto graduale per la diversa quantità della dote...

PRESIDENTE. Avverto il deputato Genina che l'onorevole Tegas ha ritirato la sua proposta.

GENINA. Mi permetta una sola osservazione, e può darsi che il deputato Tegas non la ritiri più.

Se non vado errato, la stessa Commissione ha ammesso diritti diversi anche gradualmente secondo l'entità dell'oggetto; vediamo all'articolo 70 per la divisione tra coeredi...

PALLIERI, relatore. Scusi, è l'unico, e che ci è sfuggito, ed io sono precisamente incaricato di proporre l'annullamento con surrogarvi un diritto fisso.

GENINA. Se è nell'intendimento della Commissione di emendare l'articolo 70, in tal caso ha ragione di mantenere il suo principio come venne da essa formulato, ed allora si può accettare la proposta di lire 5 per tutte le doti, e così si